



COMUNE DI CAMASTRA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA N. 5 DEL 18.05.2020

**Oggetto: Misure di prevenzione nei confronti dagli incendi boschivi e d'interfaccia
Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni Obblighi per i proprietari, affittuari e/o detentori
di terreni e/o aree.**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri del Sindaco

VISTO il D.P.R. del 13/04/2018 con cui è stata affidata la gestione del Comune di Camastra a questa Commissione Straordinaria, ai sensi dell'art. 143 del D. L.vo 18/8/2000 n.267e s.m.i.;

PREMESSO che l'art. 12, comma 5, lettera a), del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della Protezione Civile", dispone che " Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica";

CONSIDERATO che il territorio comunale, specialmente durante la stagione estiva, può essere esposto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, con sterpi ed arbusti che risultano di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, nonché suscettibili di estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

ATTESO che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana abitata comporta l'eccessivo proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio a causa delle elevate temperature, sono la concausa predominante degli incendi estivi;

CONSIDERATO, altresì, che i terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi ed arbusti, e talvolta oggetto di deposito di rifiuti eterogenei, costituiscono serio rischio per l'igiene

pubblica in quanto favoriscono la proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni genere e specie;

RITENUTO necessario, stante l'approssimarsi della stagione estiva, predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi nonché quelle atte ad evitare o comunque ad attenuare il reiterarsi del fenomeno, vietando, nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato d'incendi;

DATO ATTO che, essendo la presente Ordinanza è rivolta ad un numero indeterminato di destinatari e che l'Amministrazione Comunale provvederà a rendere noti gli elementi di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 mediante pubblicazione della presente all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente;

VISTA la legge n. 353/2000;

VISTO l'art. 38 della Legge 142/90 e successive L. R. 48/91 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e.s.m.i.;

VISTA la L. R. 11. 16 del 06/04/1996:

VISTO il D.A. nr 12874 del 30/09/2014;

VISTA la L. R. n. 14/98;

VISTA la L. R. n. 14 del 14/04/2006;

VISTA l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

VISTI gli artt. 449 e 650 del C.P.;

VISTI gli artt. 14 e 29 del D.Lg. 30 Aprile 1992, n.285, " Codice della Strada";

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";

DICHIARA

su tutto il territorio comunale, lo stato di "grave pericolosità" per il possibile verificarsi di incendi dal 15 giugno al 15 ottobre 2020

ORDINA

ART. 1

Obblighi e divieti

È fatto obbligo, ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche di terreni in genere non edificati, di aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del territorio comunale, di procedere a propria cura e spese, al decespugliamento ed asportazione di sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio;

di effettuare, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini dei fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero dei rifiuti di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.

È fatto, altresì, obbligo a tutti i soggetti sopra indicati, di provvedere, durante il periodo che va dal 15 giugno 2020 al 15 ottobre 2020, al mantenimento delle relative aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio.

Nel sopra indicato periodo:

a) È fatto divieto in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, di compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera;

b) Dovranno essere preventivamente concordati i terreni soggetti a particolari vincoli di tutela ambientale, paesaggistica ed archeologica;

c) Hanno l'obbligo di mantenere sgombra o priva di vegetazione l'area circostante i predetti impianti per un raggio non inferiore a mt. 30,00;

d) concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, di serbatoi fissi, e/o d'uso domestico, fatte salve le disposizioni che impongono maggiori distanze;

(1) Sono consentite le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 effettuate nel luogo di produzione, in quanto costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. E' fatta salva la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale sopra indicato all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione siciliana, la combustione di residui vegetali, agricoli a forestali è sempre vietata.

ART. 2

Modalità esecutive

Gli interventi di pulitura di cui sopra, devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà privata, comprese le scarpate. Tuttavia, ferma restando la pulizia dei cigli stradali e delle scarpate e la responsabilità in capo ai soggetti di cui all'art. 1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innescò di incendi radenti, nei terreni di estensione superiore a mq 3.000 (tremila) e

qualora le relative dimensioni le consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco aventi le seguenti larghezze: non inferiore a mt 10,00 nei terreni pianeggianti; a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%; a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%, distanti almeno metri 10,00 (dieci) dal confine con le proprietà limitrofe, e metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.) e confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt. 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 e di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (zone di rispetto di parchi, etc.). gli interventi di ripulitura dovranno essere preventivamente concordati con il Distaccamento Forestale territorialmente competente. Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area al di fuori di essa, pena l'applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 152/06), mediante conferimento differenziato presso appositi centri.

ART. 3

Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli uffici della Polizia Municipale e/o le forze dell'ordine, fatta salva, in caso di inadempienza di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 5 lett. 3). Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

ART. 4

Procedimento amministrativo

Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art.1 che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato per legge sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio della Polizia Municipale di Camastra, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine. Decorso il termine indicato all'art. 1, il semplice accertamento e/o avviso "anche 'per la vie brevi", accertamenti sui luoghi etc. da parte degli Organi elencati al successivo art. 8, la mancata attuazione degli

obblighi sanciti dalla presente Ordinanza (sempreché la relativa area non sia stata nel frattempo interessata anche nel corso del procedimento di cui appresso da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui al successivo art. 5, lett. B), e ciò costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi] e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione di cui al seguente art. 5, lett. a). Nel caso prevedibile della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra, in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata, costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente Ordinanza, con l'applicazione delle relative sanzioni previste dal citato art. 5.

E' comunque fatto divieto assoluto di accendere fuochi dal "15 luglio al 15 settembre".

ART. 5

Sanzioni

A carico dei soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dalla Polizia Municipale, e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 , le seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art. 4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 50,00 in conformità all'art. 7 bis del D. L.gs. n. 267/2000 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la sola applicazione di quella di cui al punto successivo;
- b) in caso di accertata inottemperanza alle direttive di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, della presente Ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di € 600,00, ai sensi dell'art. 255 del D. Lgs. n. 152/06 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), e contestuale informativa alla Prefettura di Agrigento ed all'Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P.) per i successivi provvedimenti conseguenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
- c) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione pecuniaria amministrativa di €. 169,00 ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.Lvo n. 285 del 30/04/1992;
- (d) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco di incendio durante il periodo di cui al comma 2 dell'art. 1, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi

dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio;

e) chiunque non ottemperi all'obbligo della costante pulizia delle aree incolte, sarà punito con una sanzione da € 25,00 ad € 500,00 prevista dall'art.1 bis del T.U.E.L..

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge. n. 353/2000.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla normativa contenuta nella parte IV del Decreto Legislativo n. 152/06, ed in particolare dall'art. 192 del predetto, il quale prevede la rimozione degli stessi in caso di accertata violazione.

ART. 6

Responsabilità civile o penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P..

ART. 7

Collaborazione dei cittadini

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione alle Forze dell'Ordine, ai Vigili del Fuoco , al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, ai seguenti numeri telefonici:

Nominativo Numeri di telefono

Corpo Forestale della Regione Siciliana 1515

Vigili del Fuoco 115

Carabinieri della Stazione di Camastra 0922/950275

Arma dei Carabinieri 112

Ufficio di Protezione Civile Camastra 0922/950029

Polizia di Stato 113

Polizia Municipale Camastra 0922/954017- 0922/954033

ART.8

Collaborazione dagli Uffici

Per le finalità di cui sopra ed in una visione unitaria e complessiva l'Ufficio di Protezione Civile del Comune, intesa come struttura unica e collaborante, prevista dall'organigramma "Struttura

Organizzativa" Comunale delibera di GM. n. 173 del 24.04.2012 e s.m.i. , e rientrante nelle funzioni di supporto previste dal D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 e del Regolamento Comunale di Protezione Civile giusta delibera di C.C. n 11 del 26/11/2007, diventa parte integrante e funzionale della Protezione Civile stessa assumendo una responsabilità del personale e dei mezzi in dotazione dell'Ente per le rispettive competenze dei vari settori e servizi della struttura comunale.

Settore Polizia Municipale:

svolge accertamenti necessari in materia di tutela dell'igiene della salute e dell'ambiente in generale, preventivamente ha l'obbligo di appurare in caso di inosservanza della presente Ordinanza, l'applicazione delle sanzioni previste all'art.5; comunica ai servizi pianificazione del territorio, e protezione civile competenti, i dati identificativi dei proprietari e/o conduttori, dei terreni attraversati dal fuoco, elementi catastali e perimetrazione dell'area.

Settore Uffici Tecnici e Protezione Civile:

il Servizio Idrico integrato, con i mezzi in dotazione al servizio: autobotte, personale pronta reperibilità e tecnico, servizi manutentivi etc.;

Servizio Tutela Ambientale e Verde Pubblico etc., con i mezzi in dotazione e personale competente, con l'avvertenza di procedere alla manutenzione delle ville comunali" e delle aree demaniali di proprietà comunale con la realizzazione di viali parafuoco e messa in sicurezza, disceratura dei cigli stradali , aree di sosta, verde pubblico all'interno delle lottizzazioni ed in aree antropizzate, aree di pertinenza, edifici strategici (scuole, edifici comunali, campi sportivi, acquedotti, depuratori, etc). Inoltre in' caso di inottemperanza dei soggetti di cui all'art.1, laddove necessario ed in via sostitutiva, il responsabile del servizio verde pubblico e tutela ambientale procederà con: a) mezzi e dipendenti di questo Ente, b) Imprese agricole qualificate e convenzionate ex art. 15 D. Lgs. 18.05.2001 n. 228; c) Ditte iscritte alla piattaforma M.E.PA albo di fiducia. A tal fine, le spese sostenute dall'Amministrazione comunale saranno a totale carico dei proprietari inadempienti, ai quali sarà notificato nei modi di legge, l'importo complessivo dei lavori effettuati ai Fmi del ristoro costi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica incaricato con provvedimento della Commissione straordinaria con i poteri del Sindaco n. 3 del 15/04/2019, acquisirà i dati, comunicati dal Settore Polizia Municipale, nonché quelli del sistema informativo forestale della Regione Siciliana (SIP), concernenti le aree attraversate dall'incendio, e riporterà su una cartografia, possibilmente in ambiente GIS, le particelle catastali interessate, che saranno indicate nel Certificato di Destinazione Urbanistica, come attraversate dal fuoco e vincolate nel RR.G, in ossequio all'articolo 10 della Legge n. 353 del 2000.

ART. 9

Organi incaricati dell'esecuzione (in ambito dei reati ambientale inclusi gli incendi)

La Polizia Municipale, in particolare, è responsabile in materia di territorio e tutela ambientale. Si precisa, inoltre, che i reati in materia ambientale sono di competenza della Polizia Giudiziaria,

senza distinzioni settoriali e di specializzazione. Pertanto la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, possono procedere anche in concorrenza con altri Corpi con espressa competenza a particolari settori ambientali-, quindi, tutti gli organi di polizia giudiziaria, (PG), su propria iniziativa e/o segnalazione, hanno l'obbligo di prendere provvedimenti in ordine ad un reato ambientale inclusi gli incendi, nonché all'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 5 della presente Ordinanza e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

ART. 10

Pubblicizzazione

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ed agli organi di stampa e verrà trasmessa, per le rispettive competenze, ai sotto elencati Enti ed Uffici:

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- a) all'Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento;
- b) al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento;
- c) all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Agrigento;
- (d al Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio di Agrigento;
- e) al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Agrigento;
- f) al Commissariato di P.S. di Palma di Montechiaro;
- g) al Comandante della Stazione Carabinieri di Camastra;
- h) alla Polizia Municipale di Camastra;
- i) al Corpo Forestale di Agrigento;
- J) al Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- k) all'A.N.A.S. S.p.A. Direzione Regionale Sicilia.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale li 18.05.2020

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(Ciarcià-La Paglia)